



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n. 6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

COPIA

Ordinanze del Sindaco N. 8 DEL 02-05-2020

Reg. Gen. 13

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INDIVIDUAZIONE
DEI SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI E DELLE ATTIVITA'
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - PROROGA
ORDINANZA NR. 5 DEL 20.04.2020.**

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art. 2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 23 febbraio 2020, sono state adottate le «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, sono state introdotte «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono state adottate «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, si prevedono «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- con DPCM in data 08 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- con D.P.C.M. in data 09.03.2020 sono state introdotte “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 ha stabilito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 22.03.2020 ha previsto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 ha disposto «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 prevede «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE inoltre:

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 6 del 13 marzo 2020 recante «Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 7 del 13 marzo 2020 recante «Concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Foresta) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 8 del 13 marzo 2020 recante «Concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 14 marzo 2020 recante «Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale

della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 24 marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 12 del 25 marzo 2020 recante "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020";
- l'ordinanza n.14 del 03 Aprile 2020 "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020";
- l'ordinanza n.15 del 3 Aprile 2020 "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni attuative dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall'ordinanza n.13 del 25.03.2020";
- l'ordinanza n.18 del 07 Aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che l'art. 87 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della

gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della L. 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26.04.2020;

RICHIAMATA integralmente la propria Ordinanza nr. 5 in data 20.04.2020;

EVINDENZIATO il permanere delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione, nonché, considerate le particolari situazioni di emergenza economica e sociale che si vanno registrando sul territorio, la necessità di incentivare soprattutto la presenza del personale addetto ai servizi sociali e del PLUS;

RITENUTA la necessità di procedere alla proroga degli effetti della stessa fino alla data del 31.05.2020, fatta salva la necessità di restringerne o ampliarne la sfera di operatività in funzione del concreto evolversi della situazione emergenziale tuttora in corso;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, nello specifico l’art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recita: “*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto*”; e “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica*”;
- l’art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita “*Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa*

vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica”;

CONSIDERATO inoltre che – ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

INDIVIDUATI, in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato, e nei termini di cui all'art. 1, punto 6 del DPCM 11/03/2020, i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza;
- sportello dei servizi demografici (rilascio carte d'identità, autentica di copie e documenti, rilascio di certificazioni) nei casi urgenti ed indifferibili;
- servizi ex art. 50 e 54 comma d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – attività richiesta dall'autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori - attività di verifica del rispetto delle misure previste dai DPCM via via susseguirsi nel tempo e conseguente attività sanzionatoria– attività di polizia municipale;
- servizi di protezione civile – attività della Centrale Operativa Comunale - attività di economato attinenti all'approvvigionamento di beni e di servizi necessari a supporto delle attività di protezione civile;
- attività urgenti del servizio sociale connesse all'emergenza;
- attività del personale addetto al PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo
- attività urgenti del servizio culturale;
- servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa;
- uffici di Segreteria, uffici di supporto agli organi di governo del Comune;
- attività tecnico manutentiva della rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione – attività antinfortunistica e di pronto intervento – attività connesse al ripristino delle condizioni ordinarie ed alla manutenzione urgente di luoghi, impianti e arredi pubblici,

laddove sia valutato un effettivo rischio per la pubblica incolumità – attività di protocollo limitatamente alle registrazioni PEC e alla documentazione cartacea – attività contabile e di raccordo con la tesoreria comunale;

RITENUTO pertanto necessario prorogare, fino alla data del 31 maggio 2020, gli effetti della propria ordinanza nr. 5 in data 20.04.2020 avente carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell'Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

RITENUTO peraltro che la misura di cui sopra rivesta un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica della tutela di tutti gli interessi coinvolti;

Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

Verificata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. DI disporre, fino alla data del 31.05.2020, la proroga degli effetti della propria Ordinanza nr. 5 in data 20.04.2020, individuando e confermando i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
 - servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza;
 - sportello dei servizi demografici (rilascio carte d'identità, autentica di copie e documenti, rilascio di certificazioni) nei casi urgenti ed indifferibili;
 - servizi ex art. 50 e 54 comma d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria – attività richiesta dall'autorità giudiziaria ed interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori - attività di verifica del rispetto delle misure previste dai DPCM via via susseguitisi nel tempo e conseguente attività sanzionatoria– attività di polizia municipale;
 - servizi di protezione civile – attività della Centrale Operativa Comunale - attività di economato attinenti all'approvvigionamento di beni e di servizi necessari a supporto delle attività di protezione civile;
 - attività urgenti del servizio sociale connesse all'emergenza;
 - attività del personale addetto al PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo
 - attività urgenti del servizio culturale;
 - servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitata a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa;
 - uffici di Segreteria, uffici di supporto agli organi di governo del Comune;
 - attività tecnico manutentiva della rete stradale, idrica, fognaria e di depurazione – attività antinfortunistica e di pronto intervento – attività connesse al ripristino delle condizioni ordinarie ed alla manutenzione urgente di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la pubblica incolumità – attività di

protocollo limitatamente alle registrazioni PEC e alla documentazione cartacea – attività contabile e di raccordo con la tesoreria comunale;

2. DI disporre che i responsabili di posizione organizzativa, al fine di attuare adeguate misure di coordinamento del personale in servizio, eseguano in presenza la propria prestazione lavorativa;
3. DI disporre che i responsabili di posizione organizzativa provvedano ad individuare i dipendenti che a turno saranno chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza sul luogo di lavoro per garantire le attività di cui al punto precedente in modo tale che sia sempre garantita la presenza di un dipendente per ciascun ufficio;
4. DI dare atto che, al fine di assicurare l'attuazione delle prescrizioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento del contagio, dovrà in ogni caso essere garantita la presenza di un solo dipendente per ciascun ufficio e la dotazione di ciascuno dei necessari strumenti di protezione individuale;
5. DI dare atto che, per tutti gli altri dipendenti si faccia ricorso al lavoro agile, che ai sensi dell'articolo 87 del citato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 costituisce la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività amministrativa nelle pubbliche amministrazioni;
6. DI dare atto che, qualora non sia utilmente possibile ricorrere al lavoro agile, i responsabili di posizione organizzativa adottino, per il personale del proprio settore, un piano di recupero delle ferie pregresse, della banca ore, degli straordinari, di utilizzo di permessi, del congedo e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e che, esperite tali possibilità, possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio;
7. DI disporre che la validità del presente provvedimento decorra dalla data odierna e fino al fine al giorno 31 maggio 2020;
8. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Isili.

Sindaco
PILIA LUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 03-05-2020 al 08-05-2020

Lì 03-05-2020

Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

L'Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA